

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1136

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VIVIANI LUCIANA, PIERACCINI, CORBI, MAZZALI

*Annunziata il 4 agosto 1954*

Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si occupa del teatro di prosa sotto due profili: quello della censura e quello fiscale-economico.

Essa si richiama alla Carta costituzionale e più precisamente ai suoi articoli 21 e 33. L'articolo 21 afferma: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione ». L'articolo 33 ribadisce: « L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento ». È evidente che dalla Costituzione discende anzitutto il dovere di abrogare ogni disposizione in contrasto.

Al contrario è noto che non solo vengono considerate sempre valide le norme contenute negli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 126 del relativo regolamento, ma essi vengono applicati con criteri sempre più ristrettivi. La sorte delle opere artistiche destinate alla rappresentazione è nelle mani del potere esecutivo. Al vertice del sistema di censura c'è il Sottosegretario il quale, per l'articolo 73 del testo unico citato, « può sentire il parere di una Commissione » presieduta da lui stesso o dall'ispettore per il teatro da esso delegato. La Commissione che decide sui più delicati problemi di arte, di cultura, di educazione, esclude gli artisti, gli uomini di cultura, e quanti sono direttamente interessati. Per di più è ancora in vigore l'articolo 74, in virtù del quale sono riconosciuti al prefetto poteri discrezionali di tale am-

piezza da annullare anche le decisioni dei superiori organi ministeriali. Dice infatti l'articolo 74 che il prefetto per « locali circostanze » può vietare la rappresentazione « di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuto l'approvazione del Ministero dell'interno ». E aggiunge che le autorità di pubblica sicurezza, sempre per « locali circostanze » che diano « luogo a disordini » potranno sospendere le autorizzazioni. Siamo evidentemente di fronte ad un'aperta violazione dello spirito e della lettera della Costituzione nonché di un sano intendimento degli elementari principi di libertà democratica.

Ma dove il sistema di censura appare apertamente negatore di ogni libertà è nell'articolo 126 del regolamento. Occorre rileggere l'elenco dei divieti che colpiscono ogni rappresentazione:

1°) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione tra le classi sociali;

2°) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani e i Rappresentanti delle Potenze estere;

3°) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

4°) che offenda il decoro o il prestigio delle Autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari

delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;

5°) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commosso l'opinione pubblica;

6°) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico ».

La lunga enumerazione trova dunque il suo coronamento in questo numero 6°), che rende praticamente oziose e vane tutte le disquisizioni e distinzioni e che apre le porte all'arbitrio più assoluto delle autorità governative e di polizia.

E in realtà questo assurdo, incostituzionale, retrivo sistema viene sempre più ribadito e rafforzato. Cadono sotto la censura Machiavelli e Sartre, Cecov e Molière, T. Williams e Brecht e non basta. Recenti norme emanate dall'Ufficio censura teatrale della Direzione generale dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio stabiliscono che anche le autorizzazioni concesse non hanno validità generale, ma solo caso per caso, volta per volta. Dicono le disposizioni dell'Ufficio censura: « Le domande in carta da bollo da lire 200, intese ad ottenere il nullaosta alla rappresentazione di opere teatrali, debbono essere presentate alla Direzione generale dello spettacolo, Ufficio censura teatrale, via Veneto, 56, Roma, soltanto dal titolare del nullaosta di agibilità rilasciato al complesso che intende rappresentare l'opera stessa. L'autorizzazione è valida, pertanto, *unicamente per la compagnia che ne ha fatto richiesta* ed il cui nome sarà riportato sul frontespizio del copione nel timbro apposto dall'Ufficio censura teatrale. Nella domanda deve essere chiaramente indicato la compagnia che intende rappresentare il lavoro per cui si chiede il nullaosta. Deve inoltre essere fatto cenno dei principali esponenti della compagnia stessa, nonché del luogo e dell'epoca della rappresentazione ».

Ormai i limiti dell'assurdo sono superati. E già ne conosciamo i clamorosi esempi. Citiamo il caso della « Mandragola » del Machiavelli, che avvenuto prima dell'emanazione delle norme citate è un esempio *ante-literam*; la « Mandragola » poté essere rappresentata a Roma, ma fu proibita a Prato. Ora il caso « Mandragola » diventa la norma. Si potranno rappresentare delle opere teatrali in Romagna, ma non in Calabria, dalla compagnia di Tizio, ma non di Caio, in estate, ma non in primavera. L'unità del Paese, sotto questo profilo,

viene rotta, spezzata, come se esistessero mille Italie e non un'Italia sola.

La nostra proposta di legge mira ad applicare finalmente gli articoli 21 e 33 della Costituzione, abrogando le disposizioni contrastanti, e cioè precisamente gli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, nonché l'articolo 126 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico ed ogni altra disposizione che contrasti con la nostra Carta costituzionale.

Proponiamo pertanto la costituzione, presso la Direzione generale dello spettacolo, di una Commissione nazionale composta di magistrati, di rappresentanti degli autori, attori, lavoratori dello spettacolo, critici ed esercenti di sale teatrali, nonché di un rappresentante ministeriale; Commissione che abbia appunto il compito di esaminare le produzioni teatrali per accertare che non abbiano contenuto osceno. Proponiamo altresì una Commissione di secondo grado più ristretta, ma formata con criteri analoghi, alla quale sia possibile appellarsi contro i giudizi della Commissione nazionale di prima istanza. Le decisioni delle Commissioni devono essere rese pubbliche, a mezzo di un apposito bollettino e sono valide per tutto il territorio nazionale e per tutte le formazioni teatrali. Si pone così fine all'assurdo sistema di discriminazione fin qui esistente.

La seconda parte della nostra proposta di legge si occupa di problemi economici. È noto che su tutti gli spettacoli gravano i diritti erariali. Da questi diritti si ricava oggi un'aliquota che viene ridistribuita tra le compagnie teatrali e, in parte, rimborsata. È un sistema che si presta, anche qui, alle discriminazioni più ingiustificate e ad una politica di favoritismi, denunciata più volte dall'opinione pubblica e dagli ambienti direttamente interessati. In realtà si ha in mano un'arma per favorire alcune compagnie a danno di altre.

Il carico fiscale sui pubblici spettacoli non può continuare a colpire indiscriminatamente tutti i settori. Al contrario, è proprio di questi giorni l'approvazione da parte del Parlamento di un disegno di legge governativo che crea un'addizionale del 20 per cento sui diritti erariali; colpendo, ancora una volta, con un nuovo aggravio, anche i settori in crisi del pubblico spettacolo. È vero che la nuova legge ha sollevato tante perplessità nei parlamentari di tutti i partiti che la Camera ha votato un ordine del giorno per impegnare il Governo a presentare entro il presente anno 1954 una nuova legge regolante

in modo diverso tutta la materia dei diritti erariali. Ora è certo che una delle misure che s'impone nella nuova regolamentazione è la creazione di zone di completa esenzione per determinati spettacoli meritevoli di sostegno.

Il teatro di prosa è indubbiamente, per la sua importanza culturale, per la sua funzione educatrice, per la crisi economica che lo travaglia, uno dei settori che merita il completo esonero da ogni imposizione fiscale. Proponendo questa misura in suo favore, noi riteniamo di non fare altro che anticipare ovvie conclusioni in sede di revisione generale delle norme concernenti i diritti erariali.

Al fine di garantire un criterio obiettivo nella amministrazione e distribuzione dei fondi attualmente destinati al teatro di prosa, si propone inoltre di costituire una Commissione nazionale, formata da un magistrato, e da rappresentanti dei funzionari, impresari teatrali, critici, autori, attori. Chiediamo altresì che questa Commissione applichi i criteri obiettivi indicati nella proposta di legge all'articolo 9, tenendo conto delle compagnie di importanza nazionale e secondaria, delle rappresentazioni effettuate, delle città toccate in una stagione, della lunghezza del periodo di scrittura degli attori, del numero degli scritturati, del rispetto delle condizioni contrattuali. Il repertorio nazionale verrà sostenuto, oltreché con le provvidenze generali, con un premio fisso, corrisposto in proporzione agli incassi.

Al finanziamento si provvede, come avvenuto sinora, con il fondo attualmente prelevato dagli incassi erariali (e che dovrà restare immutato nella misura, anche dopo la loro abolizione per la prosa) e dal fondo R. A. I.

del 6 per cento del canone di abbonamento che resterà in vigore. Si propone che il 25 per cento della somma globale sia devoluto alle istituzioni di cultura teatrale che non hanno scopo di lucro (circoli, centri di studio, case di riposo, ecc.).

Seguono poi una serie di altre misure ritenute necessarie a sostenere la rinascita del teatro di prosa. Innanzitutto una modifica delle disposizioni di legge sulla finanza locale che consenta agli Enti locali (comuni, province e regioni) di porre tra le spese « necessarie » agli effetti legali, le spese destinate alla costruzione, ricostruzione, manutenzione ed esercizio dei teatri comunali o provinciali e che consenta loro, inoltre, di stanziare in bilancio ordinario somme a favore di compagnie stabili o « piccoli teatri » stabili, scuole di recitazione, manifestazioni di cultura teatrale. È noto infatti che, per le attuali disposizioni di legge, l'autorità tutoria depenna quasi sempre ogni stanziamento in questo campo. Naturalmente gli Enti locali devono impegnarsi nei loro teatri a fare svolgere adeguate stagioni di prosa.

Si propone altresì la istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una Sezione speciale per il credito teatrale, per il finanziamento della costruzione o ricostruzione di sale teatrali, nonché per il credito di esercizio.

Si stabiliscono infine agevolazioni ferroviarie maggiori delle attuali e comunque non inferiori al 70 per cento delle tariffe ordinarie per i trasporti delle compagnie teatrali.

Confidiamo che la Camera, compresa dell'altissima funzione artistica e culturale del teatro, voglia approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

È costituita presso la Direzione generale dello spettacolo una Commissione nazionale cui spetta il compito di accertare, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, se le produzioni teatrali abbiano contenuto osceno.

Tale Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio, su designazione dei rispettivi ordini o organizzazioni di categoria, è composta:

- di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- di cinque membri designati rispettivamente dalla Associazione degli autori, degli attori, dei lavoratori dello spettacolo, dei critici e degli esercenti delle sale teatrali;
- di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, Direzione generale dello spettacolo.

### ART. 2.

Alla Commissione debbono essere sottoposte tutte le produzioni destinate alle rappresentazioni teatrali.

Nel caso che la Commissione ravvisi nell'opera un contenuto osceno, la rappresentazione è vietata.

Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione delle copie, la Commissione deve pronunciarsi con decisione motivata; qualora entro questo termine la Commissione suddetta non si sia pronunciata, si intende che nulla osta la rappresentazione.

Il giudizio della Commissione è valido per tutto il territorio della Repubblica e per tutte le formazioni che intendono rappresentare le opere esaminate.

### ART. 3.

Avverso la decisione della Commissione di prima istanza è ammesso ricorso ad una Commissione di seconda istanza, composta:

- di un consigliere di Stato;
- di un critico teatrale e di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, che la presiede.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione dei rispettivi Ordini o Organizzazioni di categoria.

ART. 4.

Le Commissioni sono tenute a pubblicare, in apposito bollettino periodico, deliberazioni motivate per le opere respinte.

ART. 5.

Sono abrogati gli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvati con regio decreto 18 giugno 1931, l'articolo 126 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con gli articoli che precedono.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO  
DEL TEATRO NAZIONALE

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, sono aboliti i diritti erariali sugli spettacoli teatrali di prosa.

ART. 7.

Le somme destinate dalle vigenti disposizioni a favore del teatro di prosa sono ripartite annualmente nella misura del 75 per cento a favore delle imprese teatrali e del 25 per cento a favore di istituzioni destinate allo sviluppo del teatro di prosa e della cultura teatrale.

ART. 8.

La ripartizione delle somme di cui all'articolo precedente tra imprese ed istituzioni è effettuata da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta:

di un consigliere della Corte dei conti che la presiede;

di un funzionario del Ministero del tesoro;

di un funzionario della Direzione generale dello spettacolo;

di un impresario teatrale, di un critico, di un autore e di un attore, designati dalle rispettive categorie.

ART. 9.

I criteri cui la Commissione deve attersi nell'ammettere le compagnie teatrali ai benefici di cui al precedente articolo 7 sono i seguenti:

1°) durata dell'attività prevista dal programma della compagnia. Tale durata non può essere inferiore ai sei mesi:

2°) numero degli spettacoli effettuati;  
3°) numero delle opere italiane incluse nel repertorio;  
4°) numero delle città nelle quali sono state effettuate rappresentazioni;  
5°) durata del periodo di scrittura; numero degli attori scritturati e rispetto delle condizioni contrattuali.

ART. 10.

La suddivisione delle somme disponibili tra le compagnie ammesse al contributo deve essere effettuata in misura proporzionale all'incasso lordo globale realizzato da ciascuna compagnia nel corso dell'anno teatrale.

ART. 11.

Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita la Sezione per il credito teatrale, destinata al finanziamento sia per l'esercizio d'imprese teatrali che per la costruzione o ricostruzione di sale teatrali.

ART. 12.

Le spese che i comuni, le province destinano alla costruzione, ricostruzione, manutenzione ed esercizio dei teatri comunali sono considerate, a tutti gli effetti di legge, come spese necessarie. I comuni, le province e le regioni possono iscrivere nel bilancio ordinario somme a favore di compagnie stabili o piccoli teatri stabili, di manifestazioni di cultura teatrali, di scuole di recitazione.

ART. 13.

È fatto obbligo alle Amministrazioni comunali e provinciali di riservare i teatri e le sale di loro proprietà, originariamente destinati al teatro ed attualmente adibiti ad altri usi, agli spettacoli di prosa per un periodo non inferiore ai trenta giorni, distribuiti dal 1° dicembre al 31 marzo. Per le località climatiche tale destinazione deve essere effettuata per almeno 15 giorni durante il periodo estivo.

ART. 14.

Il Ministro dei trasporti determinerà con proprio decreto le facilitazioni da concedere a favore dei componenti e delle merci delle compagnie teatrali viaggianti sulle ferrovie dello Stato. Tali facilitazioni dovranno prevedere riduzioni non inferiori al 70 per cento delle tariffe ordinarie.